



## **Relazione sulla costituzione di una Società di capitali mista “pubblico/privata” per la gestione del servizio di farmacia comunale dei Comuni consorziati.**

Allegata al Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017.

### ***Premessa: il Consorzio.***

I Comuni di Gaeta (LT) e Bracciano (RM) hanno dato vita ad un Consorzio intercomunale ai sensi del vigente art. 31 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) che dispone: << *Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti* >>. Al Consorzio, attraverso deliberazione assembleare n.6 del 27/02/2015, ha aderito anche il Comune di Castel Madama (RM), il quale, parimenti alle Amministrazioni di Gaeta e Bracciano, ha esercitato il diritto di prelazione per la titolarità di una farmacia comunale.

Tale Consorzio è qualificabile quale Consorzio di “scopo” o di “servizi” e non come Consorzio di “funzione”. Infatti, alla luce della recente giurisprudenza contabile in materia, costituisce “funzione” quell'attività che si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione ovvero la cura concreta di interessi pubblici finalizzata al raggiungimento ad uno scopo tipizzato dalla legge. È, invece, classificabile tra le attività in capo ai consorzi di “servizi” l'azione della pubblica amministrazione che si traduce nella erogazione di un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali afferenti a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto alla salute, ivi compresa l'erogazione del servizio farmaceutico, o all'assistenza domiciliare per anziani o l'assistenza ai diversamente abili. La natura consortile del servizio non muta se una frazione non preponderante dell'attività sia gestita secondo atti amministrativi funzionali alla resa del servizio, rientrando nella normale organizzazione di un consorzio di servizi la costituzione di un'unità organizzativa di tipo amministrativo con finalità servente l'ottimale resa del servizio pubblico medesimo (*cf. Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per il Lazio- deliberaz. n. 15/2011*).

Il Coifal è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, costituito per l'esercizio integrato fra i Comuni consorziati delle funzioni e dei servizi previsti nello Statuto. Il Consorzio è disciplinato dal D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., dallo Statuto, dai successivi regolamenti interni e da ogni altra disposizione di Legge o regolamentare prevista per i Consorzi tra Enti locali, ed informa la sua attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Ai fini statutari, il Consorzio potrà utilizzare la propria capacità contrattuale di Ente pubblico nelle forme consentite dalle Leggi italiane e comunitarie, nonché dallo Statuto.

### ***Scopo ed Obiettivi.***

Lo scopo di tale Ente è quello di provvedere alla gestione associata dei servizi farmaceutici di cui sono titolari i Comuni aderenti al Consorzio nonché l'esercizio associato delle funzioni di governo, di programmazione ed organizzazione del servizio farmaceutico.

Obiettivo del Consorzio è l'istituzione dei servizi relativi alle funzioni farmaceutiche presenti sul territorio, mediante l'integrazione fra i Comuni, la diffusione ed implementazione dei servizi, l'omogenea definizione di criteri, standard qualitativi e modalità di erogazione delle prestazioni, la razionalizzazione dell'organizzazione, la riduzione della spesa pubblica nonché la realizzazione di "best practice" di pubblica amministrazione.

Si tratta di un servizio pubblico fondamentale, al quale i Comuni, in alternativa, avrebbero dovuto rinunciare, rinunciando quindi all'esercizio di un diritto attribuito dalla Legge ed istituito per garantire alla collettività l'erogazione di servizi socio-farmaceutici pubblici connotati da una maggiore convenienza rispetto a quelli privati. Peraltro, i singoli Comuni rinunciando alla titolarità e gestione di tale servizio avrebbero dovuto altresì rinunciare alla possibilità di acquisire un valore economico aggiuntivo per le rispettive amministrazioni. In conclusione, la costituzione di detto Consorzio non solo consente la realizzazione di un servizio pubblico di alto interesse territoriale e sociale, ma anche della valorizzazione delle risorse dell'Ente locale.

### ***L'erogazione del servizio ed il modello di gestione.***

L'erogazione dei servizi farmaceutici da parte del Consorzio, secondo le norme vigenti e le disposizioni contenute nello Statuto consortile, può avvenire sia direttamente sia attraverso la costituzione di un Ente strumentale sia mediante la concessione ad un terzo.

Il modello della "concessione a terzi" (attraverso cui si affida ad un terzo soggetto privato l'organizzazione e l'erogazione del servizio) è stato respinto in quanto avrebbe certamente pregiudicato il ruolo della parte pubblica di indirizzo e di decisione in merito alle scelte gestionali, ruolo che invece una corretta e virtuosa "best practice" pubblico/amministrativa vorrebbe in capo agli Enti locali che detengono il servizio.

Al pari, il modello della gestione diretta non è stato valutato idoneo atteso che avrebbe obbligato i Comuni consorziati ad impegnare ingenti somme e risorse professionali per l'avvio delle sedi farmaceutiche, risorse di cui le Amministrazioni comunali non dispongono. Uno sforzo che, peraltro nell'attuale contesto economico, non è compatibile con le priorità degli stessi Enti locali.

Di conseguenza, al fine di consentire ai Comuni l'attivazione dei servizi farmaceutici locali senza particolari oneri per la spesa pubblica e con l'intento di proteggere le finanze pubbliche comunali dai costi di investimento e rischi di gestione correlati alla erogazione di tale servizio, il Consorzio ha deciso di affidare l'erogazione dei servizi farmaceutici ad un Ente strumentale rappresentato da una Società di capitali mista "pubblico-privata" dove il Consorzio parteciperà in ragione di una quota minoritaria ed un privato parteciperà come socio di maggioranza. Tale modello di gestione al

contempo consente l'integrazione fra i Comuni, la diffusione ed implementazione dei servizi, l'omogenea definizione di criteri, standard qualitativi e modalità di erogazione delle prestazioni, realizzando una "best practice" di Pubblica Amministrazione. D'altronde tale modalità di gestione nasce anche dall'esigenza di individuare un idoneo soggetto con le necessarie capacità di gestione dei servizi di cui trattasi, e capace pertanto di trasferire nella società mista il giusto "know-how" necessario ad una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione imprenditoriale. Il ruolo della parte pubblica sarà ovviamente quello di controllo, di verifica, di indirizzo e di garanzia dell'erogazione dei servizi.

La scelta di provvedere all'erogazione dei servizi farmaceutici attraverso il modello della Società mista "pubblico privata" nasce dunque dalla volontà dei Comuni consorziati di realizzare l'apertura delle sedi farmaceutiche loro assegnate senza eccessivi oneri per la spesa pubblica (*sostanzialmente solo i costi relativi alla quota di ingresso nel Consorzio*) e, contestualmente, garantire alle rispettive comunità locali l'erogazione di servizi farmaceutici pubblici.

La soluzione del modello di erogazione del servizio attraverso Società mista permette dunque al Consorzio, e di riflesso ai Comuni aderenti, di:

- realizzare l'apertura delle sedi farmaceutiche senza particolari oneri a carico dei medesimi Comuni;
- ottenere proventi economici utili per la gestione del medesimo Consorzio, la cui conduzione non graverà sulle finanze degli Enti aderenti;
- ottenere dei proventi per i medesimi Comuni consorziati;
- valorizzare economicamente e socialmente il diritto di prelazione all'apertura di una sede farmaceutica che altrimenti andrebbe perso ed affidato a privati;
- realizzare un importante valore economico derivato dalla titolarità di una sede farmaceutica.

Tale operazione sarà possibile grazie all'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, secondo le norme vigenti in materia, per la scelta di idoneo soggetto privato a cui assegnare la maggioranza delle quote societarie di una Società di capitali mista pubblico-privata, che contenga espresse clausole e condizioni atte a garantire i seguenti punti essenziali:

- 1) La quota di capitalizzazione in capo al Consorzio, necessaria per la costituzione della Società mista innanzi al Notaio, sarà garantita da una parte di un contributo "una tantum" che il soggetto aggiudicatario della pubblica selezione "socio privato di maggioranza" dovrà corrispondere al Consorzio dopo l'aggiudicazione definitiva ma comunque entro la data di costituzione della Società innanzi al Notaio. Detto contributo "una tantum" deve essere previsto nella procedura (bando e disciplinare) come una delle componenti dell'offerta economica e deve essere previsto a base di gara un importo almeno sufficiente a garantire la quota di capitalizzazione spettante al Coifal, le quote relative alle eventuali previsioni di perdite di esercizio a cui fa riferimento il successivo punto 3), un importo economico per la gestione del primo anno di attività del medesimo Consorzio.

- 2) Le eventuali perdite di esercizio della Società mista (*espressamente previste e calcolate grazie alla redazione di un apposito business plan quinquennale della società mista*) dovranno essere garantite da un apposito fondo di riserva rischi, inserito nel bilancio consortile, che il Consorzio intercomunale potrà costituire e coprire grazie ad una somma economica ricompresa nel contributo “una tantum” posto a base di gara (vedesi punto 1). Tale fondo permetterà ai Comuni aderenti di evitare di impegnare, nei rispettivi bilanci di previsione, importi necessari alla copertura di eventuali perdite di esercizio della società mista oppure di partecipare alle spese di gestione del medesimo Consorzio. Inoltre, tale fondo potrà essere incrementato annualmente, in sede di approvazione di bilancio consortile, fino ad una consistenza prettamente prudenziale che possa “aumentare” la garanzia a favore degli Enti aderenti al Coifal. Si ribadisce la necessità di redigere un piano economico finanziario quinquennale della Società mista grazie al quale determinare le eventuali perdite di esercizio da computare nel calcolo dell’offerta del contributo “una tantum” da porre a base di gara. Tale piano sarà anche utile a determinare altri dati come, ad esempio, l’importo ed il valore degli investimenti necessari all’apertura ed all’avvio delle sedi farmaceutiche.
- 3) Un’altra quota del contributo “una tantum”, previsto a base di gara, sarà destinato per la gestione iniziale del Consorzio. Si specifica ancora che l’importo del contributo “una tantum” posto a base di gara deve essere già sufficiente alla copertura della quota di capitalizzazione, dell’importo di copertura delle calcolate ed eventuali perdite di esercizio, e di una quota relativa alla gestione iniziale del Consorzio. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa farà sì che l’importo a base di gara sarà valutato in rialzo, pertanto l’importo del contributo sopra indicato, in fase di aggiudicazione, potrà anche essere superiore rispetto a quanto previsto a base di gara. Il tutto a beneficio della gestione consortile.
- 4) Oltre al contributo una tantum, la procedura di selezione prevederà anche un canone mensile che il socio privato di maggioranza dovrà corrispondere al Consorzio intercomunale per ogni singola farmacia effettivamente aperta e per l’intera durata contrattuale. L’importo di detto canone da porre a base di gara dovrà derivare da una apposita relazione economico-finanziaria che tenga conto dei volumi dei ricavi di ogni singola farmacia. Comunque, i canoni delle tre farmacie di Gaeta, Bracciano e Castel Madama, da porre a base di gara, dovranno essere sufficienti a garantire i costi fissi annui di gestione del Consorzio intercomunale così come indicati nel bilancio previsionale 2015. Tutti gli altri canoni relativi ad altre ed eventuali sedi farmaceutiche aperte sul territorio saranno utilizzati secondo le indicazioni dell’assemblea consortile e del CdA, in ossequio a quanto disposto dallo Statuto, dalla Convenzione e delle norme contabili ed amministrative vigenti in materia.
- 5) La procedura di selezione del partner privato dovrà altresì prevedere la corresponsione, sempre a carico del medesimo socio privato di maggioranza, di **un’offerta contenente una percentuale sul valore del fatturato** complessivo non inferiore a quello da porre a base di gara (pari allo 0,5%), da corrispondere in rate annuali. Detta percentuale sul fatturato sarà

corrisposta al Coifal esclusivamente al raggiungimento di un fatturato annuo della società mista pari ad € 7.000.000,00 (sette milioni). Tale obbligo si protrarrà poi per tutta la durata contrattuale. Tale meccanismo rappresenta il giusto ristoro economico al Consorzio intercomunale in ragione dell'allargamento del Coifal ad altri Comuni. Riconosce altresì un valido interesse ai Comuni fondatori del Coifal al suo eventuale allargamento. All'uopo bisogna anche tener conto che l'Assemblea consortile ha approvato un regolamento disciplinante l'ingresso di nuovi soci, il quale, oltre a prevedere l'onere della quota sociale di 2.500 euro per ogni nuovo Comune aderente, prevede anche un'ulteriore quota di ingresso pari ad altri 2.500 euro. La quota percentuale sul fatturato è anche un sistema di bilanciamento tra gli interessi pubblicistici e quelli imprenditoriali privati. La scelta di esonerare la corresponsione di detta quota per gli importi di fatturato annuo inferiore ai 7mln di euro punta ad evitare l'aggravio di oneri particolari a carico del soggetto privato, ed incentiva invece i soci del Consorzio ad allargare la sua base consortile.

- 6) La procedura di selezione, da valutare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà inoltre prevedere una serie di servizi minimi garantiti che consentano ai Comuni consorziati di caratterizzare le farmacie comunali come servizi ad elevato interesse pubblico. Ulteriormente, i partecipanti alla selezione, dovranno proporre una Carta dei servizi dove prevedere le modalità di pianificazione ed organizzazione delle attività da erogare. In particolare il Consorzio dovrà garantire, attraverso detta procedura ad evidenza pubblica, che i servizi di base delle farmacie siano già superiori rispetto ai servizi erogati da una semplice sede farmaceutica, proprio per caratterizzare tali servizi come attività pubbliche. Inoltre la scelta del socio privato avverrà proprio dalla valutazione di servizi ulteriori aggiuntivi, derivanti dalla redazione di una Carta dei servizi. Altresì saranno valutati anche gli aspetti tecnici dei progetti di allestimento e localizzazione dei locali dove aprire le sedi farmaceutiche.
- 7) Qualora, per la sede farmaceutica di uno qualsiasi dei Comuni aderenti al Consorzio intercomunale, dovesse intervenire la revoca del diritto di prelazione a causa di provvedimenti di natura giurisdizionale derivanti da contenziosi amministrativi incardinati prima dell'adesione al Co.i.fa.l., ovvero altre cause, il socio privato di maggioranza della Società mista, nonché la medesima Società mista, nulla potranno pretendere dal Comune consorziato e/o dal Co.i.fa.l.. Tale clausola mette al riparo le casse del Consorzio, e di riflesso dei Comuni consorziati, da eventuali pericoli di richieste di risarcimento del danno.
- 8) Al fine di garantire la massima concorrenza pubblica possibile, rispecchiare i criteri di trasparenza e raggiungere la massima economicità ed il maggior interesse per il Consorzio, la selezione non dovrà avere limitazioni della tipologia di soggetti che possono parteciparvi, fermo restando i necessari requisiti previsti dalla Legge. L'interesse del Consorzio e dei Comuni aderenti è quello di ottenere le migliori condizioni economiche, imprenditoriali ed organizzative che permettano di erogare alle rispettive comunità locali servizi efficaci, efficienti, economici e caratterizzati ad un interesse pubblico. La partecipazione di tutte le

tipologie di soggetti alla selezione pubblica di individuazione del socio privato consente questo tipo di concorrenza.

- 9) Al fine di omologare la procedura di pubblica selezione alle ultime novità in materia di anticorruzione, gli atti di gara (bando, disciplinare, etc..) dovranno essere uniformati ai modelli elaborati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Oltretutto è necessario commissionare un servizio di redazione e revisione normativa degli atti di gara.
- 10) Per la particolarità del servizio da espletare dovrà essere richiesto ai partecipanti il requisito del fatturato specifico nel servizio oggetto di gara e l'espletamento di servizi analoghi da giustificare secondo le norme vigenti in materia di appalti pubblici.
- 11) Per poter garantire gli interessi pubblici del Consorzio intercomunale, e di riflesso dei Comuni aderenti, seppur parte minoritaria della costituenda Società mista, lo schema di Statuto della Società deve prevedere che il 30% dei componenti del Consiglio di Amministrazione e due componenti su tre del Collegio dei Revisori dei conti *o Collegio sindacale (da nominarsi nell'Assemblea dei Soci della società mista)* siano indicati dalla parte pubblica. Ciò consente non solo un controllo efficace ed approfondito della gestione imprenditoriale della Società mista, ma anche una fattiva partecipazione della parte pubblica alle decisioni gestionali della medesima Società atte a salvaguardare gli interessi pubblici in campo e caratterizzare il servizio farmaceutico come servizio di alto interesse sociale.
- 12) Il disciplinare di gara dovrà specificatamente esplicitare che alla costituenda Società mista vanno applicate le norme vigenti in materia di società partecipate, tenendo conto che la società mista è una società di diritto privato con capitale a maggioranza privata.
- 13) La società mista dovrà essere retta da un modello di gestione che rispecchia i più moderni sistemi di qualità "sgq" ISO vigenti nell'Unione Europea.
- 14) L'Assemblea della società mista potrà provvedere ad eventuali ricapitalizzazioni esclusivamente attraverso il voto unanime dei soci. Tale previsione mette al riparo il Coifal nel caso di arbitrarie ed autonome ricapitalizzazioni che il socio di maggioranza della società mista potrebbe vantare.
- 15) Al fine di garantire un livello di maggior controllo sulla costituenda Società anche a garanzia dei pubblici interessi rappresentati dal Consorzio e dai Comuni aderenti, sia in termini gestionali che economico/finanziari, si indica come forma giuridica quella della Società per Azioni.
- 16) La quota di partecipazione del Coifal alla Società mista è stabilita nel 20% in considerazione delle previsioni normative di seguito indicate. La normativa vigente in materia di "costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli Enti territoriali" è il D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 che dispone che il bando per la scelta del socio di maggioranza preveda:

- 
- a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda società, con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facoltà agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di società, precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;
  - b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza;
  - c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda società; le modalità di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della società, non inferiore a dieci anni;
  - d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonché la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
  - e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;
  - f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C), al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile.

Il medesimo d.p.r. all'art. 1 indica l'importo minimo del capitale sociale della Società mista, rapportato ad un miliardo delle vecchie lire (€ 516.456,90) e prevede che all'Ente pubblico promotore sia riservato non meno di un quinto del capitale sociale. Pertanto, il Consorzio intercomunale delle farmacie laziali dovrà riservarsi almeno il 20% del medesimo capitale della costituenda Società mista.

Il medesimo dpr prevede che all'Ente pubblico promotore sia riservato non meno di un quinto del capitale sociale. Pertanto il Consorzio intercomunale delle farmacie laziali dovrà riservarsi almeno il 20% del medesimo capitale della costituenda Società mista.

In relazione alle disposizioni contenute nel citato dpr e ritenuto che il Consorzio partecipi alla Società mista con lo scopo di "provvedere" alla gestione del servizio farmaceutico e di indicare nel socio privato un soggetto "idoneo" ed in possesso delle necessarie professionalità e capacità per poter gestire le sedi farmaceutiche, si definisce quale quota di partecipazione al capitale sociale della Società mista quella del 20%, quota sufficientemente adeguata a garantire alla parte pubblica un congruo potere di controllo, verifica ed iniziativa sull'erogazione dei servizi de quo nonché sulla relativa gestione imprenditoriale. Tale scelta viene anche in considerazione del particolare onere economico che la procedura pone a carico del socio privato, il quale è chiamato:

- ad anticipare, attraverso l'istituto del prestito soci ed oltre l'utilizzo del capitale sociale, tutti i costi relativi all'apertura ed avvio delle sedi farmaceutiche nonché della struttura della Società medesima;
- alla corresponsione del canone una tantum iniziale necessario al Consorzio non solo per la capitalizzazione della Società mista ma anche per sostenere le prime spese di gestione del

medesimo Consorzio nonché per coprire e garantire un fondo di riserva per eventuali perdite di esercizio della società mista.

La quota del 20% garantisce altresì il Consorzio ai sensi degli articoli 2393 e 2393bis del Codice civile, in considerazione a quanto sopra esposto. Si ribadisce anche la scelta della forma giuridica della Società per Azioni, proprio per garantire maggiormente la parte pubblica sotto il profilo dei controlli e della gestione imprenditoriale.

In relazione al pericolo, da parte del Consorzio intercomunale e di riflesso dei Comuni aderenti, di essere chiamati eventualmente alla copertura economica di perdite di esercizio della Società mista, si deve sottolineare che, trattandosi di Società di capitali, i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla Società solo nei limiti delle azioni sottoscritte. In caso di insolvenza della medesima Società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio dei singoli soci. Eventuali perdite di esercizio, che non intaccano oltre un terzo del capitale sociale della medesima società, vengono portate a bilancio successivo, senza necessità di ripianare economicamente dette perdite. Le perdite che superano il terzo del capitale sociale, e per le quali si reputi necessario la relativa copertura monetaria, saranno garantite da un apposito fondo di riserva da prevedere nel bilancio consortile di cui sopra si è trattato.

#### ***Definizione del capitale sociale.***

In considerazione alle disposizioni sopra citate il capitale sociale può essere pertanto fissato in € 520.000,00 (cinquecentoventimila/00), arrotondando leggermente in eccesso l'importo di € 516.456,90, ed anche in considerazione alla semplicità di divisione di detto importo in azioni singole. Va da sé che le quote sociali in capo al Coifal sono pari ad € 104.000,00 e quelle in capo al socio privato di maggioranza sono pari ad € 416.000,00.

#### ***Definizione del canone “una tantum”.***

Come sopra esposto l'importo del canone una tantum, da prevedere a base di gara in sede di offerta, deve essere sufficiente a garantire la copertura della quota di capitalizzazione del Coifal (20% di € 520.000,00 = € 104.000,00), dell'importo di copertura delle calcolate perdite di esercizio indicate nel piano economico quinquennale (€ 5.920,00. 20% di 29.600,00 – *come stimate dal piano economico allegato alla presente relazione*), e di una quota relativa alla gestione iniziale del Consorzio. Al fine di garantire al Consorzio di affrontare le spese del primo anno di attività si stabilisce, anche in considerazione degli importi previsti in bilancio di previsione 2015 e nel bilancio pluriennale 2015/2017, un importo di gestione del primo anno pari ad € 21.000,00. Per l'importo necessario alla costituzione del fondo rischi per la copertura delle eventuali perdite si stabilisce un importo “prudenziale” pari ad € 15.000,00, nettamente superiore anche alle eventuali perdite stimate nel piano economico allegato e sopra indicate.

Da quanto sopra descritto si definisce pertanto un importo del contributo “una tantum” da porre a base di gara pari ad € 140.000,00 (centoquarantamila/00).

### ***Definizione dell'importo del canone mensile per ogni singola sede farmaceutica.***

Il Coifal ha commissionato la redazione di una relazione economico-finanziaria finalizzata alla determinazione di un valore da porre a base di gara relativamente ai canoni mensili che l'aggiudicatario della pubblica selezione (socio privato di maggioranza della società mista) deve corrispondere al medesimo Consorzio per ogni singola farmacia effettivamente aperta al pubblico per l'intera durata contrattuale. La relazione citata (che appresso si allega) individua un importo di € 1.101,00 oltre iva per ogni sede farmaceutica. Adeguando per eccesso tale somma, si definisce quale importo da porre a base di gara quello di € 1.300,00 (milletrecento/00) oltre eventuali oneri nei termini di Legge. Il parametro di riferimento utilizzato dai consulenti incaricati per la definizione di detto importo è relativo alla differenza tra: quanto il Coifal avrebbe potuto avere come utili economici secondo una "gestione diretta", senza ricorso alla formula dell'esternalizzazione, e gli utili che invece deriverebbero al Coifal dalla gestione a mezzo di società mista.

### ***Allargamento del Consorzio.***

Ai sensi dell'art.5 dello Statuto consortile, la costituenda Società mista "pubblico-privata" potrà, previa formale accettazione del suo Consiglio di Amministrazione, gestire le eventuali altre sedi farmaceutiche dei Comuni aderenti al Consorzio o che aderiranno al Consorzio nella misura massima di numero quindici farmacie. Tale accettazione dovrà essere trasmessa al Co.i.fa.l. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal Consorzio stesso. Nel caso di rinuncia da parte del CdA della Società mista, il Consorzio si riserva la facoltà di provvedere alla gestione delle ulteriori sedi farmaceutiche in maniera autonoma ed indipendentemente dal rapporto instaurato con l'aggiudicatario della presente procedura. Tale previsione procedurale dovrà essere trasfusa nel relativo contratto di servizio il cui schema si dovrà allegare al bando di gara. Pertanto, oltre alle sedi farmaceutiche di Gaeta, Bracciano e Castel Madama, la costituenda Società mista "pubblico privata", sarà chiamata a gestire anche altre sedi farmaceutiche appartenenti ai Comuni che aderiscono o che aderiranno al Consorzio intercomunale, nella misura massima totale di numero quindici sedi farmaceutiche. La soglia delle quindici sedi farmaceutiche è relativo al numero di Comuni che attualmente, nella Regione Lazio, hanno esercitato il diritto di prelazione nei confronti del Servizio sanitario regionale, oltre ai Comuni di cui trattasi. Si dà atto che, alla data odierna, il Comune di Castel Madama, giusta deliberazione Assembleare consortile n.6 del 17/02/2015, ha aderito al Consorzio intercomunale delle farmacie laziali. La previsione di poter allargare il Coifal anche ad altre amministrazioni comunali è direttamente disciplinato dall'art.31 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) e s.m.i., oltre che dallo Statuto e dalla relativa convenzione.

### ***Procedura e tempistica.***

La tempistica attraverso cui espletare le procedure dettagliate nella presente relazione sono determinate da "passaggi" previsti nello specifico dalle norme vigenti. Successivamente alla

trasmissione di tutti gli atti relativi alla procedura di cui trattasi ai Comuni consorziati ed ai loro organi competenti (*in particolare i rispettivi Collegi dei revisori dei conti*), tutta la documentazione dovrà essere approvata e resa esecutiva.

La pubblicazione del bando di gara e dei suoi allegati è fissata dal Codice degli appalti pubblici in giorni 45. Successivamente saranno necessari tutti gli adempimenti di gara ben dettagliati dalle norme vigenti che, orientativamente, si stimano in giorni 20. Dopo l'aggiudicazione provvisoria un'ulteriore periodo di giorni 35 è necessario per termini di Legge.

Solamente dopo si potrà provvedere alla aggiudicazione definitiva ed ai relativi adempimenti necessari per la sottoscrizione del contratto di servizio; uno degli adempimenti prodromici alla sottoscrizione del contratto di servizio è la costituzione della società mista. A seguito della sottoscrizione contrattuale si potrà rendere esecutivo il servizio e provvedere all'attivazione delle sedi farmaceutiche. Pertanto, dopo la pubblicazione del bando e dei suoi allegati, si stimano circa 120 per poter rendere esecutivo il servizio.

*Gaeta, lì 18/04/2015*

F.to il Presidente del CdA  
*Avv. Mario Paone*